

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-370 del 27/01/2022
Oggetto	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5852 DEL 26/11/2020 AD OGGETTO "L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI CONCESSIONE. COMUNE: PONTE DELL'OLIO (PC). CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE. USO: PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE ACCESSORIE. CONCESSIONARIO: COMUNE DI PONTE DELL'OLIO. SISTEB: PC20T0014. SINADOC 14463/20". ERRORE MATERIALE CONCERNENTE LA SCADENZA DELLA CONCESSIONE. RETTIFICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-381 del 26/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5852 DEL 26/11/2020 AD OGGETTO
“L.R. 7/2004 S.M.I. - DEMANIO SUOLI - ATTO DI CONCESSIONE. COMUNE:
PONTE DELL’OLIO (PC). CORSO D’ACQUA: TORRENTE NURE. USO:
PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE ACCESSORIE. CONCESSIONARIO:
COMUNE DI PONTE DELL’OLIO. SISTEB: PC20T0014. SINADOC 14463/20”.
ERRORE MATERIALE CONCERNENTE LA SCADENZA DELLA
CONCESSIONE. RETTIFICA.

LA DIRIGENTE,

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5752 del 26/11/2020 in oggetto citata e **PRESO ATTO** che, per un errore materiale, all’articolo 4 del Disciplinare allegato alla suddetta Determinazione, quale sua parte integrante e sostanziale, è stata riportata la durata della concessione *“di 6 anni dall’adozione del provvedimento di concessione”* anziché quella corretta di 19 anni dall’adozione del provvedimento di concessione;

RITENUTO di conseguenza di rettificare tale errore materiale sostituendo al primo capoverso dell’articolo 2 del Disciplinare la durata della concessione *“di 6 anni dall’adozione del provvedimento di concessione”* con quella corretta di 19 anni dall’adozione del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che con nota 18/01/2022, prot. n° 522 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 7436) il Comune di Ponte dell’Olio ha provveduto a restituire il Disciplinare sottoscritto in data 18/01/2022 dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte dell’Olio Sig. Alessandro Chiesa (C.F. CHSLSN95P16G535K), titolato alla firma degli atti riguardanti il Comune, Disciplinare contenente la durata corretta della concessione in oggetto pari a 19 anni dall’adozione del provvedimento di concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di sostituire il disciplinare allegato alla D.D. n° 5752 del 26/11/2020 con quello allegato al presente atto nel quale è stato indicato, al primo paragrafo dell'art. 2, la durata corretta della concessione pari a 19 anni dall'adozione del provvedimento di concessione;
2. di fare salvo quant'altro disposto dalla D.D. n° 5752 del 26/11/2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
3. di **rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
4. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
5. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC20T0014 a favore dell'Amministrazione Comunale di PONTE DELL'OLIO (C.F./P.IVA 00255060337), con sede in Via Vittorio Veneto, 147 in comune di Ponte dell'Olio (PC) – 29028, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale in sponda destra del Torrente Nure in Comune di Ponte dell'Olio (PC), località piazzale Minatori, identificata catastalmente come area censita al Foglio 50 particella n. 1/p del N.C.T. del comune di Ponte dell'Olio (PC), per uso come area parcheggio pubblico e area a verde pubblico con percorso pedonale. Il tutto come da elaborato planimetrico allegato per una superficie complessiva di circa 1.970,00 mq.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La concessione ha durata di 19 anni dall'adozione del provvedimento di concessione. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; il mancato pagamento di due annualità di canone.

3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione, avendo per oggetto la realizzazione di un'opera con finalità pubbliche, è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, D.G.R. n.913/2009, D.G.R. n. 173/2014 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n° 2/2015.

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario - la concessione beneficia dell'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B- all'art.16 del D.P.R. 642/1972;

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessati che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante

assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po di Piacenza prot. n.41677 del 21/07/2020 e assunta al prot. ARPAE n.104795 del 21/07/2020 e di seguito riportate:

“ 1) Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.

2) È fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

3) Ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri: in particolare dovrà rimanere inalterata l'area a verde (comprendente anche una stradina bianca) posizionata su un terrazzo inferiore rispetto all'area adibita a parcheggio e che corre in direzione N-E/S-O lungo la medesima area a parcheggio. Tale area oltre che inalterata non potrà essere utilizzata a scopi di parcheggio.

4) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo le stesse pulite e prive di ogni tipo di rifiuto.

5) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.

6) Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione. A tal proposito si ricorda, infatti, che l'area in oggetto ricade sia in fascia C2, in base al PTCP, che in zona P2 con rischio R2, medio, in base al PGRA.”

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare sottoscritto in data 18/01/2022 per presa visione e accettazione dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte dell'Olio Sig. ALESSANDRO CHIESA (C. FISC. CHSLSN95P16G535K), titolato alla firma degli atti comunali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.